



ISTITUTO
OMNICOMPENSIVO
STATALE

FILADELFIA

MIUR - USR PER LA CALABRIA  
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado, Liceo Scientifico, IPSIA
Viale Europa - 89814 FILADELFIA (VV) - tel. 0968 724044
C.M. VVMM008008 - C.F. 96013080799 - www.omnifiladelfia.gov.it
vvmm008008@istruzione.it - vvmm008008@pec.istruzione.it

Allegato n.6 al PTOF

RIFORME E NUOVO ESAME DI STATO

Istituto Omnicomprensivo Statale Filadelfia (VV)

**(Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado,
Liceo Scientifico, IPSIA)**

a.s.2018-2019

Indice

SPECIALE RIFORMA SOSTEGNO: D.LGS. n.66/2017	Errore. Il segnalibro non è definito.
RIFORMA ISTITUTI PROFESSIONALI (D.Lgs. n.61/2017)	6
IL NUOVO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

SPECIALE RIFORMA SOSTEGNO: D.LGS. n.66/2017 (SINTESI NUOVE NORME)

Domanda accertamento disabilità

La domanda per l'accertamento della disabilità va presentata all'Inps, che deve dare riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della medesima. Alla domanda si abbina il certificato, rilasciato dal medico curante attestante la natura dell'infermità

Le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

Profilo di funzionamento

Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale ed è il documento propedeutico alla redazione del PEI.

Il PF è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, in collaborazione con i genitori dell'alunno e con un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato.

Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019.

Richiesta ore di sostegno

La richiesta delle ore di sostegno non è più effettuata dalle scuola ma da un nuovo organismo: il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).

Procedure per richiesta ore sostegno

1. il dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro di Istituto) e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;	3. l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia ai posti di sostegno.
2. il GIT, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta	

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

Il GIT

Il gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) è uno dei gruppi istituiti dal decreto legislativo n. 66/2017, che reca norme in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata.

Dove sono istituiti

I gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.

Composizione

Il GIT è composto da:

- un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
- tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale;
- due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione;
- un docente per il secondo ciclo di istruzione.

I suddetti componenti sono nominati dall'USR competente per territorio.

Compiti

Il principale compito del GIT è la formulazione della proposta (all'USR) delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola, sulla base delle proposte ricevute dai dirigenti scolastici delle singole scuole dell'ambito di competenza.

Il GIT, inoltre, può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio. In tal caso, è integrato da:

- associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Modalità funzionamento, sede e durata

Le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Miur, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero medesimo.

Decorrenza

Il GIT è istituito dal 1° gennaio 2019.

Le GLI, a livello di singola istituzione scolastica (le disposizioni, relative al GLI, sono in vigore dal 1° settembre 2017).

Progetto Individuale, Piano per l'Inclusione e Piano Educativo Individualizzato

Progetto Individuale

Il Progetto individuale è previsto, com'è noto, dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.

Il Progetto è **redatto**, su richiesta dei genitori, **dal competente Ente locale** sulla base del Profilo di Funzionamento. Ricordiamo che quest'ultimo ha sostituito, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale.

Nell'ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l'Ente locale.

Il **Progetto Individuale**, come leggiamo nel succitato art. 14 della legge n. 328/2000 come modificato dal decreto, **comprende**:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019

Piano per l'Inclusione

Il Piano per l'inclusione è **redatto da ciascuna scuola** nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (come avviene già attualmente).

Il Piano **definisce le modalità**:

- di utilizzo coordinato delle risorse disponibili;
- per il superamento delle barriere;
- per l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;

- per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

L'attuazione del Piano per l'inclusione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

IL PEI

Chi lo redige

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe.

Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno disabile.

Nell'ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

Redazione, verifiche e aggiornamento

Il PEI:

- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento;
- è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche;
- è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell'istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l'inclusione dell'alunno disabile.

Contenuti

Quanto ai contenuti, il PEI:

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell'interazione; dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Decorrenza

Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Il Progetto Individuale, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano per l'Inclusione costituiscono la "bussola", ossia i documenti di progettazione, dell'inclusione scolastica degli allievi con disabilità, grazie ai quali conseguire il successo formativo degli allievi stessi

RIFORMA ISTITUTI PROFESSIONALI (D.Lgs. n.61/2017)

Il Dlgs 61/2017 ha dato l'avvio alla riforma degli Istituti Professionali.

Tale riforma rappresenta un tentativo di risolvere la crisi in cui versa questo ordine di scuola dalla riforma Gelmini. Viene accentuato l'aspetto professionalizzante e il raccordo con il mondo del lavoro.

Biennio:	2112 ore complessive di cui max 264 h destinate alla personalizzazione dei percorsi individuali e all'asl (1056 h all'anno)	924 h complessive di insegnamenti di indirizzo compresi i laboratori (462 all'anno)	Di cui: 1188 h complessive di istruzione generale (594 all'anno)
Triennio	1056 h annuali	594 all'anno di insegnamenti di indirizzo	462 h all'anno di insegnamenti generali

Gli insegnamenti generali sono aggregati in assi culturali. Alcune novità:

- Il decreto legislativo sottolinea la possibilità di personalizzare il percorso di apprendimento attraverso un **Progetto formativo Individuale** redatto dal Consiglio di classe entro il 31 gennaio e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Va nominato all'interno del Consiglio di classe il docente tutor per l'attuazione del progetto formativo individuale.
- Si parla molto di **progettazione interdisciplinare**, di apprendimento di tipo induttivo
- L'ASL può iniziare già dalla seconda classe del biennio e sempre dal biennio si possono attivare percorsi di apprendimento.
- Quota di autonomia del 20%
- Spazi di flessibilità entro il 40% dell'orario complessivo per ogni anno del triennio, nell'ambito dell'organico dell'autonomia
- Si possono stipulare contratti d'opera con esperti, partenariati territoriali, il comitato tecnico scientifico
- Sarà costituita una **rete nazionale** delle scuole professionali
- Garantiti i passaggi tra i **percorsi di istruzione professionale e formazione professionale**

QUADRO ORARIO

PRIMO E SECONDO ANNO IPSIA

AREA GENERALE – ORE TOTALI SETTIMANALI: 18

	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TOTALE BIENNIO	
DISCIPLINA	NUMERO DI ORE PER DISCIPLINA	NUMERO DI ORE PER DISCIPLINA		CLASSE DI CONCORSO
ASSE DEI LINGUAGGI:				
ITALIANO	4h (132)	4h (132)	264	A 12 (Italiano. Ist. Prof.)
INGLESE	3h (99)	3h (99)	198	A 24 (Lingua e civiltà straniera)
			462	
ASSE MATEMATICO:				
MATEMATICA	4 h (132)	4 h (132)	264	A26 (Matematica) A-27 A-47
ASSE STORICO-SOCIALE				
STORIA	1 h (33)	1 h (33)	66	A 12 (Italiano. Ist. Prof.)
GEOGRAFIA GENERALE ed ECONOMICA + 1	1 h (33)	1 h (33)	66	A21
DIRITTO ED ECONOMIA	2h (66)	2h (66)	132	A46
			264	
SCIENZE MOTORIE	2h (66)	2h (66)	132	A48
RELIGIONE / A.ALT.	1 h (33)	1 h (33)	66	
TOTALE ANNUALE	594			1.188

Scompare scienze integrate, biologia

AREA DI INDIRIZZO –ORE TOTALI SETTIMANALI: 14

	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TOTALE BIENNIO			
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO	NUMERO DI ORE PER DISCIPLINA			CLASSE DI CONCORSO	DISCIPLINE IN COMPRESA	ORE DI COMPRESA
SCIENZE INTEGRATE						
FISICA	66 2 H	66 2 H	132	A 20	B03	66 h x 2
CHIMICA	66 2 H	66 2 H	132	A34 A50	B12	66 h x 2
			264			264
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE +1	66 2h	99 3h	165	A 41		
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA -1	99 3h	66 2h	165	A 42 A37 A40 A42	B15 B16 B17	66 h x 2
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI	5h 165	5h 165	330	B15 B16 B17		
TOTALE ANNUALE	462		924			198/396 NEL BIENNIO

Aumentano le presenze da 132h a un minimo di 198

IL NUOVO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE

Con la Circolare n.3050 del 04/10/2018 il MIUR ha comunicato le novità che interessano la maturità 2019.

Requisiti per l'ammissione

Per disposizione dell'art.6 della legge 108/2018, almeno per il corrente a.s., non sono condizioni necessarie di ammissione all'Esame di Stato né la partecipazione nell'ultimo anno di corso alle prove INVALSI (italiano, matematica, inglese) né lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Rimangono invece quali condizioni necessarie di ammissione previsti dall'art.13 c.2 lettere a) e d) del D.Lgs 62/2017:

- 1) avere cumulato almeno una frequenza del 75% del monte ore programmato per le attività didattiche, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14 c.7, del D.P.R. 122/2009;
- 2) avere conseguito nel comportamento e in ciascuna disciplina o gruppo di discipline una valutazione non inferiore ai sei decimi, benché, con adeguata motivazione, resti consentito al C.d.C. la possibilità di ammettere all'Esame lo studente che abbia conseguito una valutazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Novità nel calcolo per l'attribuzione del credito scolastico

Per la determinazione del credito scolastico, l'art. 15 del D.Lgs 62/2017, con la chiara intenzione di dare maggior peso alle valutazioni conseguite dagli studenti negli ultimi tre anni del corso di studi, dispone che il punteggio massimo cumulabile passi da 25 punti su 100 a 40 punti su 100 (12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto e ultimo anno di corso). Per gli studenti del quinto anno di corso, i quali dovranno sostenere l'Esame alla fine del corrente a.s., i C.d.C., applicando il nuovo calcolo di punteggio stabilito nella tabella A allegata al D.Lgs sopra citato, hanno perciò provveduto a convertire i punti di credito scolastico che erano stati attribuiti nel terzo e nel quarto anno di corso con il sistema di calcolo della vecchia normativa. Analogamente si è proceduto per gli studenti che nel decorso a.s. 2017/2018 hanno conseguito l'ammissione al quarto anno di corso.

Novità per l'attribuzione del punteggio delle diverse prove d'Esame e del punteggio finale

Posto che quaranta centesimi del voto complessivo dell'Esame di Stato sono determinati dal credito scolastico, la nuova normativa dispone che, eliminata la terza prova scritta pluridisciplinare, *ciascuna delle due prove scritte superstiti sia valutata per un massimo di venti centesimi sulla base di apposite griglie* che, "al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'Esame nell'attribuzione dei punteggi", verranno definite al livello ministeriale ed emanate con specifico Decreto. *Si riduce così di un terzo il peso del colloquio finale*, che andrà ad incidere sul voto complessivo non più per trenta centesimi ma soltanto per venti centesimi.

Novità nelle tipologie delle prove d'esame

L'art.17 del D.Lgs n. 62/2017 disciplina le prove d'esame, che risultano articolate come di seguito:

La **prima prova scritta**, pur mantenendo le finalità che aveva nel vecchio Esame (valutazione delle capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dei maturandi), offrirà ai candidati opzioni diverse rispetto a quelle che offriva il vecchio Esame. Vi saranno due tracce relative *all'analisi e all'interpretazione di un testo letterario* (tipologia A); in sostituzione delle quattro tracce previste nel vecchio Esame per la redazione del saggio breve o dell'articolo di giornale, ci saranno tre tracce relative alla *produzione di un testo argomentativo* (tipologia B); la terza tipologia (tipologia C) offrirà, invece, due possibili tracce che dovranno stimolare i candidati ad una *"riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità"* (in buona sostanza, la tipologia D del vecchio Esame).

Per quel che riguarda la **seconda prova scritta**, si prevede la possibilità che i candidati per il suo svolgimento siano chiamati ad utilizzare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite non in una sola ma in due discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi. Le indicazioni a riguardo insistono sul fatto che, in quel caso, i candidati non saranno chiamati a svolgere due distinte prove nelle due discipline, ma una sola prova che richiede per il suo svolgimento l'impiego interdisciplinare delle due discipline.

Il **colloquio** ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo

1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.

I docenti dei due istituti superiori presenti nell'Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia (IPSIA e Liceo Scientifico), hanno già progettato le attività didattiche più funzionali per la preparazione degli studenti alle diverse tipologie di prove previste dal nuovo Esame.

ALLEGATO A
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

**Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:**

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Quindi per la **Maturità 2018-2019** avremo una **tabella di crediti** così divisa:

- **Prima prova:** 20 punti
- **Seconda prova:** 20 punti
- **Esame orale:** 20 punti
- **Crediti assegnati dal Consiglio di Classe:** massimo 40